REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **VERBANIA** SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**CHIRIELEISON**	**MASSIMO**	**Presidente**
☐	**MARZAGALLI**	**CRISTINA**	**Relatore**
☐	**SERIANNI**	**NICOLA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 62/2017

UDIENZA DEL

25/01/2018 ore 15:30

N°

9|2018

PRONUNCIATA IL:

25|01|2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

22|02|2018

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 62/2017
  depositato il 30/06/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20061T00613000 REGISTRO 2006
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20061T00613000 IMP.IPOTECARIA 2006
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20061T00613000 IMP.CATASTALE 2006
  contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA
VIA QUARANTADUE MARTIRI 153 28924

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 62/2017

UDIENZA DEL

25/01/2018 ore 15:30

(segue)

NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.6.2017, , , , e impugnavano l' **avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 20061T000613000,** notificato il 25.05.2017, di Euro 40.208,00 per imposta di registro, oltre 14.485,42 per interessi; euro 11.488,00 per imposta ipotecaria, oltre 4.138,68 per interessi; euro 5.744,00 per imposta catastale, oltre 2.069,34 di interessi – Anno di imposta 2006.

Esponeva il ricorrente che, nel corso di una verifica fiscale avente ad oggetto capitali detenuti in Svizzera dal sig. , quest'ultimo tentava di dimostrare che le somme non avevano rilevanza reddituale, ma si riferivano al prezzo incassato per la compravendita di un immobile (Atto Notaio registrato a Verbania il 23.02.06).

Pertanto, in data 16.01.2017 nel procedimento di accertamento con adesione, il sig. depositava copia del contratto preliminare di vendita, stipulato tra le parti il **18.11.2005**e mai registrato. In tale atto risulta un prezzo pattuito di euro 1.590.000, a fronte di un corrispettivo indicato nell'atto definitivo di compravendita pari a euro 1.000.000. Il sig. sostanzialmente dichiarava di avere ricevuto in pagamento la maggior somma indicata nelpreliminare di vendita, in luogo della somma indicata nel contratto definitivo. L'Agenzia dapprima accertava l'imposta di registro relativa alla mancata registrazione del contratto preliminare (con atto esulante dal presente giudizio); in seguito, undici anni dopo la stipula, accertava anche le imposte indirette calcolate sulla differenza tra il corrispettivo indicato nel preliminare ed il prezzo riportato nell'atto definitivo di compravendita.

Ciò premesso, i ricorrenti deducevano con primo motivo di ricorso la nullità di detto ultimo atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 7 D.L. **78/2009 e art. 2, comma 6, D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale),** assumendo cha la firma digitale non era apponibile all'atto in questione perchè esso non deriva dai controlli ordinari e che pertanto la mancanza di valida sottoscrizione comporta la nullità dell'atto.

Con secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducevano la nullità dell'atto per sopravvenuta decadenza dei termini di accertamento, essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 76, DPR 131/86 per la notifica dell'accertamento di maggior valore, decorrente dalla data di registrazione del definitivo intervenuta il 23.2.2006.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Ente alle spese di lite.

Con atto in data 5.9.2017, si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale del VCO chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Deduceva che la firma digitale è prevista normativamente, che è ammessa per tutti gli atti e che, nella specie, l'atto riporta il nominativo del Direttore, l'annotazione che la sottoscrizione è in formatodigitale oltrechè l'indicazione sul frontespizio delcodice QR-code, che contiene i riferimenti per la verificadell'autenticità della firma digitale.

In ordine al secondo motivo dedotto dai ricorrenti, assumeva che l'atto impugnato non sarebbe un avviso di rettifica e liquidazione, ma che l'atto assoggettato a imposizione "è proprio il verbale di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di controllo" nel 2017. Ne conseguirebbe realizzato il presupposto del caso d'uso, legittimante la liquidazione dell'imposta.

I ricorrenti depositavano altresì memoria, contestando tutto quanto dedotto dall'Ente impositore e formulando ulteriori deduzioni circa l'illegittimo utilizzo della firma digiltale.

All'udienza del 25 gennaio 2018 le parti discutevano la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

E' pacifico tra le parti che il contratto preliminare, all'epoca non registrato, è stato di recente tassato dall'Ufficio, con separato atto, a seguito dell'uso fattone dal contribuente nel corso dell'accertamento fiscale. L'avviso di liquidazione impugnato, dunque, non si riferisce alle imposte dovute per l'uso del contratto preliminare.

La questione controversa tra le parti riguarda l'individuazione e la natura dell'atto sul quale è stata liquidata l'imposta. Secondo il ricorrente, l'Ufficio avrebbe effettuato un accertamento del maggior valore d'imposta sul contratto di compravendita. Secondo l'Ufficio, l'atto assoggettato ad imposizione sarebbe "proprio il verbale di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di controllo" nel 2017.

Ritiene la Commissione, senza ombra di dubbio, che l'Ufficio abbia operato un accertamento del maggior valore d'impostaai sensi dell'art. 52 DPR 131/1986. In primo luogo, osserva la Commissione che le dichiarazioni orali rese dal signor
non rientrano nel novero degli atti assoggettabili ad imposta di registro indicati nel Testo Unico dell'Imposta di Registro approvato con DPR 131/86. In secondo luogo, il tenore dell'atto impugnato si riferisce inequivocabilmente al calcolo della maggiore imposta dovuta sull'importo di vendita più elevato risultante dal contratto preliminare. Le pagine 6 e seguenti dell'avviso di liquidazione indicano, infatti, la somma di euro 1.547.945,00 quale base di calcolo per le maggiori imposte dovute. La natura di dette imposte, ipotecaria e catastale, ne rivela la riferibilità ad una transazione immobiliare, e segnatamente alla compravendita dell'immobile con simulazione del prezzo.

L'accertamento del maggior valore di imposta, effettuato dall'Ufficio con l'atto impugnato, è tardivo perché notificato al contribuente dopo lo spirare del termine di decadenza. L'art. 76, DPR 131/86 stabilisce il termine di decadenza di tre anniper la notifica dell'avviso di accertamento. Detto termine decorre dalla registrazione dell'atto, con ciò intendendosi l'atto rettificato. Orbene, considerato che il contratto di vendita è l'atto rettificato, e che lo stesso è stato registrato in data 23.2.2006, ne consegue che la notifica in data 25.5.2017 dell'avviso di accertamento risulta avvenuta ben oltre il termine di decadenza.

L'accoglimento delricorso per decadenza dal termine esime la Commissione dall'analizzare l'altro motivo proposto dai ricorrenti.

All'accoglimento del ricorso fa seguito la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidanoin euro 2.000,00 onnicomprensive.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annullal'atto impugnato.

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spesedi giudizio, che liquida in euro 2.000,00 onnicomprensive.

Così deciso in Verbania, il 25.1.2018

Il Giudice est.

dott.ssa Cristina Marzagalli

Il Presidente

dott. Massimo Chirieleison